Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 novembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **792.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Calcolo delle differenze finite;
Calcolo delle probabilità;
Contabilità economica nazionale;
Direzione aziendale;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia degli investimenti;
Economia internazionale;
Economia monetaria;
Geografia dello sviluppo regionale;
Legislazione del lavoro;
Metodi matematici per l'economia;
Psicologia sociale;
Qualità e valorizzazione dei prodotti sardi;
Ricerca operativa;
Sociologia economica;
Statistica del credito e monetaria;
Statistica del lavoro;
Statistica industriale;
Storia della ragioneria;
Teoria dello sviluppo economico;
Teoria e tecnica della pianificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **793.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto comune;
Diritto fallimentare;
Diritto penale commerciale;
Diritto pubblico romano;
Istituzioni di diritto processuale;
Istituzioni di diritto penale;
Sociologia giuridica.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Protostoria euroasiatica;
Storiografia antica.

Art. 75. — All'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

Istituto di storia antica.

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Patologia dell'apparato locomotore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **794.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto bancario;
Diritto fallimentare;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto penale commerciale;
Diritto processuale amministrativo;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto della sicurezza sociale;
Teoria dell'interpretazione giuridica;
Finanza degli enti locali;
Scienza dell'amministrazione;

Diritto industriale;
Diritto dell'economia;
Teoria generale del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. 795.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare dalla signora Nada Giglioli Bulla, al prezzo complessivo di lire 130.000.000, un immobile sito in Siena, via della Cerchia, n. 3.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1966, col quale venne nominato il collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M. per il quadriennio 1966-1970;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M.;

Vedute le note del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, con cui dette amministrazioni designano, quali loro rappresentanti in seno al nuovo collegio dei revisori dei conti di cui sopra, rispettivamente, il dott. Raffaello Rusch e il dott. Mario Relleva;

Ritenuta l'opportunità di confermare quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno a detto collegio il dott. Mario Assorati, ispettore capo di ragioneria in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale è così costituito:

Assorati dott. Mario, ispettore capo di ragioneria in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Rusch dott. Raffaello, ispettore generale in servizio presso la direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Relleva dott. Mario, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della stessa corte.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

(10823)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 gennaio e 17 aprile 1970, nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 22 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 27 e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 27, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 56, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'Organo di vigilanza ».

Art. 56, penultimo comma: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno essere eccezionalmente variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10804)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale in data 2 novembre 1953 e modificato con decreti ministeriali in data 11 agosto 1961 e 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 1° luglio 1969, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 12 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio salernitana

TITOLO I

Costituzione, Sede, Scopo, Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio salernitana è stata costituita per iniziativa della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno.

Il fondo di dotazione iniziale di lire 23 milioni, elevato prima a lire 40 milioni e successivamente a lire 50 milioni, è stato apportato per:

lire 29 milioni dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

lire 10 milioni dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

lire 5 milioni dall'Amministrazione provinciale;

lire 5 milioni dal comune di Salerno;

lire 1 milione dall'Ente provinciale per il turismo.

La Cassa di risparmio salernitana (che di seguito sarà denominata Cassa) ha sede in Salerno.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

uno dall'Amministrazione comunale di Salerno;

uno dall'Amministrazione provinciale di Salerno;

uno dall'Ente provinciale per il turismo.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice pre-

sidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni di sconto - oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di cui all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 (seicentomila) o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo della competenza pretoria;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000 (cinquecentomila);

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di cui all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane ed uno dall'Amministrazione provinciale di Salerno.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 7 in materia di incompatibilità di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di cotrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la

concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da eseguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziameto del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità dalla Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non ne siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di

credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazione a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite di fido del quinto del patrimonio;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite del fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fino pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente allo ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed

operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 50.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento - attraverso il servizio dei propri sportelli - di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 51.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dall'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 7/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10827)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), approvato con decreto ministeriale in data 11 agosto 1951;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 gennaio 1968, 18 settembre 1969 e 6 marzo 1970, nonchè dell'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 3 marzo 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), allegato al presente decreto, composto di cinquantanove articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Loreto

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Loreto fu istituita con decreto reale il 9 novembre 1861 sotto la denominazione di « Monte di Risparmio della Città di Loreto ». Il pio Istituto di S. Casa concorse per una metà alla formazione del fondo di dotazione di L. 4000 mentre l'altra metà fu sottoscritta dal comune di Loreto e da privati cittadini mediante azioni infruttifere di L. 40 ognuna.

La Cassa ha la sede legale in Loreto e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 58.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 75 né minore di 45.

Sono soci di diritto in riconoscimento diretto e derivato dalla qualifica di fondatori:

il comune di Loreto;

la Pontificia amministrazione della S. Casa;

l'Ente opere laiche lauretane.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III
Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno un terzo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Dei consiglieri, sei vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno e uno dal comune di Loreto.

La nomina di quest'ultimo non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, del predetto comune di Loreto.

Qualora il cennato comune non provveda ad effettuare la nomina nei tre mesi dalla richiesta della stessa, da farsi dal presidente della Cassa a mezzo lettera raccomandata, la nomina in parola è demandata al prefetto di Ancona.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri componenti il consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili o confermabili.

Nei casi, però di integrale ricostituzione del consiglio, n. 5 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo anno e del terzo sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per intervento alle adunanze del consiglio — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie in genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 44 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 100.000 o durata superiore ad anni uno;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi o sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 25, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categoria di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 19, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone, sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Presidente

Art. 23.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 24.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 25.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa;

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 26.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il consiglio designa il dirigente o in mancanza il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VIII

Personale

Art. 27.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 28.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura delle garanzie, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto e da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO IX

Filiali

Art. 29.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO X

Operazioni passive

Art. 30.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 31.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 32.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti delle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 33.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 34.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficienza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 35.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 36.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati su relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 37.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 38.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 39.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei relativi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 30.

Art. 40.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmati dal suo personale.

Art. 41.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 42.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi e vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 43.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*), ed *n*) dell'art. 44, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XI

Operazioni attive

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli, ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di crediti, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 45 e 46 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisito di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 45.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente articolo 44 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 46.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 47.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 44 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e, in ogni caso, non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alla lettera *e*) ed *l*) dello art. 44, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 44.

Art. 48.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 44 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali. Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario, avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 49.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 44 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 50.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 51.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 44 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 44 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lett. *h*) del predetto art. 44 dovranno avere pure durata non superiore agli anni 20.

Le aperture di crediti in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 44 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 52.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 44 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe

Art. 53.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 44: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 44: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 44 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 44 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 46 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto.

Art. 54.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XII
Operazioni varie

Art. 55.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia e in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 45 e 46 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a)* dell'articolo 44, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 56.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 57.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIII
Bilancio

Art. 58.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficienza e di pubblica utilità.

Art. 59.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10826)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 39 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 39, lettera *p*): « anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa e di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti, e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40, 41 e 48, lettera g) in merito ai limiti di fido, salvo deroga da richiedersi all'organo di vigilanza »;

Art. 48, lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10807)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 marzo 1969 e 28 febbraio 1970, nonchè dalla assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 30 marzo 1969 e 22 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le sottoindicate modifiche dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti:

all'art. 6 vengono aggiunti i seguenti due commi:

« L'amministrazione provinciale di Chieti, come iniziatrice della fondazione della Cassa di risparmio Marrucina, ha diritto di avere tre rappresentanti nell'assemblea dei soci, nominati ogni biennio tra i membri del consiglio provinciale ».

« Il comune di Chieti, quale capoluogo della provincia, e il comune di Guardiagrele, come fondatore della cessata Cassa di risparmio di Guardiagrele, sono soci di diritto della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti ».

il comma terzo dell'art. 27 è sostituito dal testo di che appresso: « I sindaci durano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10803)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette italiane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha sostituito la tabella allegato *E* annessa alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1969, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 397, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1970, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 182, con il quale è stata iscritta nella tariffa di vendita al pubblico la sigaretta « MS »;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1970, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 75, con il quale sono stati modificati i prezzi di vendita al pubblico di alcune delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell'inserimento delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella *E* annessa al precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, in base ai nuovi prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico delle seguenti marche di sigarette di produzione nazionale sono stabiliti come indicato a fianco di ciascuna marca:

Marca	Prezzo per kg. convenzionale (1.000 pezzi) Lit.
—	—
Lido	15.000
Gala	15.000
Stop King Size filtro	15.000
Stop King Size	15.000
Colombo King Size filtro	15.000
M S	15.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Registro n. 13 *Monopoli, foglio n.* 187

(11220)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze terrestri ed aeree dalla regione della Slovacchia (Cecoslovacchia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera nella regione della Slovacchia (Cecoslovacchia);

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1

Le provenienze terrestri ed aeree dalla regione della Slovacchia (Cecoslovacchia) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due residuati di terreno adiacenti alla strada di accesso del teleposto di Trevico.

Con decreto interministeriale n. 484 del 15 settembre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due residuati di terreno adiacenti alla strada di accesso del teleposto di Trevico, censiti nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 27, particelle n. 334 e n. 335 della superficie complessiva di mq. 200.

(10816)

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria S. Domenico », sito in comune di Gaeta.

Con decreto interministeriale n. 323 del 9 gennaio 1965, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria S. Domenico », sito in comune di Gaeta, censito in catasto del predetto comune alla sezione urbana, particella catastale n. 712, della superficie complessiva di mq. 260.

(10817)

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « poligono di tiro a segno », sito in comune di Tregnago.

Con decreto interministeriale n. 481 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « poligono di tiro a segno », sito in comune di Tregnago (Verona) e iscritto in catasto di detto comune con le particelle numeri 102, 103, 274 della sezione *B* del foglio n. 12 e con le particelle numeri 497 e 642 della sezione *A* del foglio n. 10, della superficie complessiva di mq. 14.378.

(10818)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 26 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 9, foglio n. 96, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 12 dicembre 1967 — proposto da Caiazza Gennaro avverso il provvedimento con cui il prefetto di Napoli, in data 14 giugno 1967, ha disposto la chiusura anticipata alle ore 13 nei giorni di sabato per i gioiellieri, orologiai, orafi ed affini nel territorio del comune di Napoli.

(10839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreni siti in comune di Cortina d'Ampezzo

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 3358, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dei terreni siti al km. 102 + 580 della strada statale n. 51 ed iscritti nel catasto del comune di Cortina d'Ampezzo al foglio n. 69-*c* p.f. frazionata 1978 sub 3 di mq. 111 e p.f. frazionata 1978 sub 2 di mq. 71.

(10832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 41548-I del 27 giugno 1970, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dall'Associazione della proprietà edilizia della provincia di Genova, di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di laurea biennale intitolato « Premio Marchese Avvocato Nicolò Sertorio », riservato ai laureati delle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio.

(10833)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signora Iole Tilli, nata a Viterbo il 13 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola di ostetricia dell'Università di Roma il 4 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10701)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 131, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 agosto 1966 dalla signora Polimeni Carmela, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media « Larizza » di Reggio Calabria.

(10702)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/233 del 15 ottobre 1970 relativa ad operazioni a termine su rame alla borsa merci di New York.

(10815)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11008)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11009)

Autorizzazione al comune di Roncegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Roncegno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11010)

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11011)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.178.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10950)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.227.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10951)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 13 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,03	622,15	622,16	622,20	622,20	622,05	622,25	622,20	622,03	622,03
Dollaro canadese	608,90	609,10	609 —	609,05	608,80	608,90	609,30	609,05	608,90	609 —
Franco svizzero	143,92	143,98	143,98	143,97	144 —	143,90	143,965	143,97	143,92	143,92
Corona danese	82,93	82,95	82,98	82,955	83 —	82,92	82,965	82,955	82,93	82,93
Corona norvegese	87,04	87,07	87,0750	87,07	87,15	87,03	87,07	87,07	87,04	87,02
Corona svedese	120,12	120,15	120,20	120,215	120,20	120,15	120,19	120,215	120,12	120,12
Fiorino olandese	172,94	172,92	172,92	172,92	173 —	172,95	172,92	172,92	172,94	172,85
Franco belga	12,53	12,535	12,54	12,5380	12,535	12,54	12,538	12,5380	12,53	12,53
Franco francese	112,71	112,76	112,80	112,755	112,70	112,75	112,77	112,755	112,71	112,72
Lira sterlina	1486,20	1486,50	1486,50	1486,60	1486 —	1486,30	1486,70	1486,60	1486,20	1486,10
Marco germanico	171,30	171,35	171,39	171,38	171,35	171,30	171,39	171,38	171,30	171,32
Scellino austriaco	24,05	24,06	24,0650	24,065	24,05	24,05	24,07	24,065	24,05	24,07
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,77	21,74	21,75	21,75	21,755	21,74	21,75	21,77
Peseta spagnola	8,93	8,94	8,945	8,941	8,95	8,94	8,9485	8,941	8,93	8,93

Media dei titoli del 13 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,125
» 5 % (Ricostruzione)	84,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,275
» 5 % (Città di Trieste)	84,40
» 5 % (Beni esteri)	83,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,30
» 5,50 % » » 1968-83	84,225
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,95
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	94,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,225
Dollaro canadese	609,175
Franco svizzero	143,967
Corona danese	82,96
Corona norvegese	87,07
Corona svedese	120,202
Fiorino olandese	172,92
Franco belga	12,538
Franco francese	112,762
Lira sterlina	1486,65
Marco germanico	171,385
Scellino austriaco	24,067
Escudo portoghese	21,747
Peseta spagnola	8,943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1970, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 63, il dott. Mario de Asmundis, agente di cambio, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Napoli.

(10782)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1970, con inizio alle ore 9, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Società Edison »*:

2ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 1.023 titoli di L. 12.500
» 1.547 titoli di » 25.000

in totale n. 2.570 titoli per il complessivo valore nominale di L. 51.462.500;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Edison »*:

estrazione a sorte di:
n. 1.344 titoli di L. 25.000
» 1.694 titoli di » 50.000
» 3.877 titoli di » 100.000
» 2.808 titoli di « 500.000

in totale n. 9.723 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.910.000.000 così ripartiti:

1) 3ª emissione:
n. 446 titoli di L. 25.000
» 463 titoli di » 50.000
» 1.142 titoli di » 100.000
» 502 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 399.500.000;

2) 4ª emissione:
n. 320 titoli di L. 25.000
» 480 titoli di » 50.000
» 640 titoli di » 100.000
» 607 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 399.500.000;

3) 5ª emissione:
n. 328 titoli di L. 25.000
» 426 titoli di » 50.000
» 1.195 titoli di » 100.000
» 968 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 633.000.000;

4) 6ª emissione:
n. 250 titoli di L. 25.000
» 325 titoli di » 50.000
» 900 titoli di » 100.000
» 731 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 478.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Montecatini »*:

estrazione a sorte di:
n. 242 titoli di L. 25.000
» 491 titoli di » 50.000
» 1.519 titoli di » 100.000
» 1.490 titoli di » 500.000

in totale n. 3.742 titoli per il complessivo valore nominale di L. 927.500.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennali*:

estrazione a sorte di:
n. 288 titoli di L. 2.500
» 575 titoli di » 5.000
» 6.137 titoli di » 12.500
» 3.316 titoli di » 25.000

in totale n. 10.316 titoli per il complessivo valore nominale di L. 163.207.500;

e) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria ventennali*:

estrazione a sorte di:
n. 8.180 titoli di L. 12.500
» 41.559 titoli di » 50.000
» 23.515 titoli di » 500.000
» 8.114 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000

in totale n. 81.388 titoli per il complessivo valore nominale di L. 22.151.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 30 ottobre 1970

(10893)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 marzo 1935, n. 4413/R/Gab., con cui alla sig.ra Clementina Urthaler nata Clement, nata ad Innsbruck il 5 marzo 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Urtalli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 ottobre 1968 dal sig. Francesco Giuseppe Urtalli, nato a Valdaora il 13 marzo 1909, figlio della predetta, in atto residente a 6323-Bad Häring - Osterndorf n. 32;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 marzo 1935, n. 4413/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Francesco Giuseppe Urtalli, nato a Valdaora il 13 marzo 1909, residente a 6323-Bad Häring - Osterndorf n. 32, viene ripristinato nella forma tedesca di Urthaler.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Kaserer Hilde, nata a Silandro il 28 febbraio 1911 ed ai figli Paul, nato il 17 aprile 1950 e Josef, nato il 18 agosto 1952.

Il consolato generale d'Italia di Innsbruck, provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 ottobre 1970

(10575) *Il vice commissario del Governo*: MASCI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1970, n. 12231, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 325, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, è così costituita:

Presidente:

Consolo dott. ing. Litterio, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Menna dott. ing. Federico, ingegnere capo del genio civile;
Maraffi dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del genio civile;
Torchio dott. ing. Lamberto, ingegnere capo del genio civile;
Dalla Torre di Sanguinetto dott. ing. Marino, ingegnere capo del genio civile.

Segretario:

Trizio dott. Eugenio, consigliere di 1ª classe A.C.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 25.000 e per il restante importo di L. 975.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 18 settembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 19, *foglio n.* 213

(10863)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni;
Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi . . . . . punti 86,75 su 132
2. Schinco dott. Emilio . . . . » 80,59 »
3. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 79,75 »
4. Ferri dott. Pasquale . . . . » 78 — »
5. Campanella dott. Giovanni . . . » 77,25 »
6. Bertinetti dott. Mario . . . . » 76,50 »
7. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 73,36 »
8. Montefusco dott. Gerardo . . . » 73 — »
9. Procaccini dott. Domenico . . . » 72,81 »
10. Luciani dott. Antonio . . . . » 72,75 »
11. Tognocchi dott. Candido . . . » 70,75 »
12. Simeone dott. Mariangelo . . . » 69,72 »
13. Vincenzoni dott. Alvaro, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 69,50 »
14. Pulli dott. Italo Rosario . . . » 69,50 »
15. Tollis dott. Aldo . . . . . » 67,86 »
16. Tarantino dott. Vittorio . . . » 64,79 »
17. Pasquale dott. Giusto . . . . » 63,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10849)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

Si comunica che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, è stato fissato per i giorni 2, 3 e 4 dicembre 1970, con inizio alle ore 8, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Roma, EUR, piano terra, stanza n. 29, il diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

(10850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3647 del 5 ottobre 1970, con il quale il dott. Galgani Galileo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Bientina;
Considerato che il predetto ha rinunciato tacitamente alla accettazione di tale sede;
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Puccini Giuliano candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Puccini Giuliano è dichiarato vincitore della condotta medica di Bientina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 29 ottobre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(10865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il provvedimento della giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4130 del 14 settembre 1967 con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;
Visti i verbali della commissione esaminatrice;
Vista in particolare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Riscontrata la regolarità delle operazioni di concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la sottodescritta graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo:

1. Plateo Riccardo	punti 64,925	su 120
2. Burra Luciano	» 63,005	»
3. Pecile Gianfranco	» 61,520	»
4. Sartor Narciso	» 61,100	»
5. D'Onofrio Antonio	» 56,745	»
6. De Franceschi Mario	» 56,590	»
7. Tinelli Luigi	» 55,340	»
8. Locatelli Umberto	» 55,280	»
9. Tisi Giuseppe	» 53,900	»
10. Savignano Gabriele	» 48,340	»
11. Della Putta Felice .	» 45,100	»
12. Atonna Giuseppe	» 43,400	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pordenone e dei comuni interessati.

Pordenone, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: SEVERINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il provvedimento della giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4130 del 14 settembre 1967 con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;
Visti i verbali della commissione esaminatrice;
Vista in particolare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Riscontrata la regolarità delle operazioni di concorso;
Visto il proprio decreto n. 2803 del 26 ottobre 1970 di approvazione della graduatoria;
Considerato che il dott. Antonio D'Onofrio classificatosi al quinto posto della graduatoria, ha espresso preferenza per quattro sedi, astenendosi dal dichiararsi disposto ad assumere la titolarità della condotta di Castelnuovo nel Friuli;
Ritenuto di non dover nominare il dott. D'Onofrio vincitore della condotta per cui non ha espresso preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottocitati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di loro segnate:
1) Plateo Riccardo: Azzano X;
2) Burra Luciano: Zoppola;
3) Pecile Gianfranco: Sesto al Reghena, capoluogo;
4) Sartor Narciso: Sesto al Regh., fraz. Bagnarola;
5) De Franceschi Mario: Castelnuovo nel Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pordenone e dei comuni interessati.

Pordenone, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: SEVERINI

(10851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale di Borgo San Dalmazzo-Roccasparvera;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Giusta Piero;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giusta Piero, nato il 16 gennaio 1922 a Saliceto, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Borgo San Dalmazzo-Roccasparvera.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Borgo San Dalmazzo, Capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 30 ottobre 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

(10864)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. AG/818 in data 1° luglio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1967;
Visto il decreto prot. n. AG.7/1157 del 9 settembre 1970, con il quale il dott. Enzo Pierangeli è stato dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Gubbio a seguito della rinuncia del dott. Umberto Zampetti che lo precedeva nella graduatoria;

Preso atto della rinuncia alla nomina per il posto di che trattasi da parte del dott. Enzo Pierangeli nonchè dei veterinari dott. Trona Umberto, dott. Ranieri Francesco, dott. Dell'Innocenti Loreno, dott. Colasanti Nicola, dott. Trombettoni Fausto, dott. Chiacchierini Pasquale, dott. Mecca Raffaele, dott. Fagiolo Gino, dott. Roco Mario, dott. Ilari Gino;

Ritenuto che per effetto di tali rinunce occorre procedere all'assegnazione della citata condotta veterinaria secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione al concorso dai veterinari che seguono nella graduatoria stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ermete Bedini, nato a Gubbio il 1° agosto 1921, è assegnato alla condotta veterinaria del comune di Gubbio.

Il sindaco del comune di Gubbio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Perugia, addì 28 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(10855)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 957 in data 13 settembre 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona, di nuova istituzione;

Visto il decreto n. 741 in data 16 luglio 1970, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata dal veterinario provinciale di Savona con decreto n. 612 in data 13 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 22 luglio 1970;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Ballerini Enzo	punti	68,450
2.	Cruciani Renato	»	65,890
3.	Giordano Michele	»	65,350
4.	Boccacci Giuseppe	»	64,815
5.	Gentili Eros	»	62,340
6.	Pambianco Luigi	»	61,370
7.	Perrone Alessandro	»	55,740
8.	Marelli Edoardo	»	52,000
9.	Moretti Maurizio	»	50,620
10.	Coppi Pietro Giulio	»	50,000
11.	Viassone Giovanni	»	49,500
12.	Montanari Cesare	»	49,000
13.	Tagliabue Valentino	»	48,500
14.	Peveri Franco	»	48,000
15.	Cassinari Luigi	»	43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Savona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Savona.

Savona, addì 23 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: VINATTIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 957 in data 13 settembre 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto e coadiutore al macello di Savona, di nuova istituzione;

Visto il decreto n. 1030 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Viste le leggi relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il candidato dott. Enzo Ballerini, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona, di nuova istituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Savona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Savona.

Savona, addì 23 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: VINATTIERI

(10852)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.